

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1801

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BARBATO, FORMISANO e PISTORIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2007 (*)

Norme in materia di concorso notarile

(*) *Testo ritirato dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - La *ratio* della modifica dei concorsi a notaio che ha ispirato il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è quella di eliminare la contraddizione di un sistema che, pur qualificando come sufficienti le singole prove scritte che abbiano riportato almeno trenta punti, non ammette agli orali il candidato che non abbia riportato almeno centocinque nel complesso delle prove stesse, consentendo, inoltre, che ciò avvenga in assenza di motivazione.

A questo fine proprio con l'articolo 11 del decreto legislativo n. 166 del 2006 si è modificata la norma prevedendo l'obbligo di motivazione in caso di mancata ammissione agli orali.

Nel concorso indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004 a 200 posti di notaio, sono stati ammessi agli orali 188 candidati, e 69 hanno raggiunto la sufficienza in ciascuna delle tre prove, senza però conseguire il diritto a sostenere la prova orale. Inoltre in dispregio della nuova normativa tali candidati hanno subito una palese disparità di trattamento in quanto la loro esclusione era assolutamente priva di motivazione.

In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 166 del 2006 tale circostanza non potrà più verificarsi, stante il sancito obbligo di motivazione in caso di mancata ammissione agli orali.

La mancanza di una idonea disposizione transitoria causa una sostanziale lesione dei diritti di tali soggetti che, pur avendo dimostrato un sufficiente livello di preparazione teorico-pratica, si vedono preclusa la possibilità di sostenere le prove orali per l'accesso alla professione notarile.

Il presente provvedimento comporta una nuova valutazione di tali candidati da parte

della commissione esaminatrice, che dovrà valutare la loro reale idoneità ad essere ammessi a sostenere le prove orali in base al disposto del nuovo dettato legislativo. La nuova correzione assicurerà il rispetto della corretta procedura concorsuale in un'ottica di trasparenza e legalità.

Considerato l'attuale orientamento politico teso ad ampliare l'accesso alle professioni anche per evitare il consolidarsi di situazioni di oligopolio che finiscono inevitabilmente per danneggiare i consumatori, appare contraddittorio impedire a soggetti, che già hanno dimostrato una elevata conoscenza della materia notarile, la possibilità di confermare la loro idoneità espletando la prova orale di concorso. Tra l'altro con tale provvedimento si darebbe una risposta concreta e immediata all'esigenza, molto sentita nella società e nel mondo economico, ed auspicata anche dallo stesso Consiglio nazionale del notariato, di provvedere con maggiore celerità alla copertura di una parte delle numerose sedi notarili attualmente vacanti. Ad oggi risultano non assegnate circa 670 sedi notarili ed è prossima una revisione della tabella con conseguente creazione di circa 1000 nuove sedi. Così che, nei prossimi mesi, le sedi notarili vacanti saranno circa 1700.

Risulterebbe quindi politicamente opportuno offrire possibilità di lavoro e di stabilità occupazionale a professionisti che hanno maturato esperienze professionali e di studio giuridico validate dal superamento di prove scritte e di preselezione molto impegnative e si adotterebbe un provvedimento coerente con la volontà di migliorare la qualità del servizio e di aumentare la concorrenza, in sintonia con la politica di liberalizzazione delle professioni. Politica che deve essere

tanto più rigorosa con riferimento alla categoria dei notai che sono dei liberi professionisti, ma hanno, anche, una funzione di pubblici ufficiali.

È opportuno sottolineare che il provvedimento risulta: non lesivo di interessi di terzi in quanto gli eventuali vincitori verranno collocati in una graduatoria separata; vantaggioso per l'economia che non trae certa-

mente giovamento dalla esistenza di tante sedi notarili vacanti; opportuno sotto il profilo della equità, in quanto se è vero che i principi fissati dalla nuova normativa sono più giusti non si comprende perché non debbano essere estesi anche a quelle situazioni che si sono perfezionate quando il decreto legislativo n. 166 del 2006 era già in vigore, anche se erano sorte in precedenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004 e che abbiano conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di 30, e complessivo pari o superiore a 90 ed inferiore a 105.

2. I candidati di cui al comma 1 che risultassero, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso, verranno collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-*bis* della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.